FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/T.F.N. – SEZ. VERTENZE ECONOMICHE

(Decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 08 maggio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 138 DELLA SOCIETÀ A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' F.C. JUVENTUS SPA IN ORDINE ALLA QUOTA PARTE DI PERTINENZA DELL'INCASSO GARA JUVENTUS AVELLINO DEL 18 DICEMBRE 2013 COPPA ITALIA ("TIM CUP") STAGIONE SPORTIVA 2013/2014.
 - Il Tribunale Federale, preso atto della rinuncia della società A.S. Avellino 1912 formalizzata con comunicazione del 07 maggio 2015 e della correlata accettazione della società Juventus FC, dichiara l'estinzione del procedimento. Ordina incamerarsi la tassa.
- 2. RECLAMO N. 145 DELLA SOCIETÀ ASD UNITED MOTTOLA CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. CALCIO PALAGIANO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 632 (MONGELLI GIUSEPPE), PUBBLICATA NEL C.U. N.6/E DEL 29 GENNAIO 2015.
 - Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società ASD United Mottola e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.
 Ordina incamerarsi la tassa.
- 3. RECLAMO N. 146 DELLA SOCIETÀ APD GIOVENTU' CAMPI CONTRO LA SOCIETA' U.S.D. SALICE AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 672 (VETRANO MATTIA) PUBBLICATA NEL C.U. N.6/E DEL 29 GENNAIO 2015.
 - Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società APD Gioventù Campi e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
- 4. RECLAMO N. 147 DELLA SOCIETA' APD GIOVENTU' CAMPI CONTRO LA SOCIETA' U.S.D. SALICE AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 670 (VERDESCA MIMMO) PUBBLICATA NEL C.U. N.6/E DEL 29 GENNAIO 2015.

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società APD Gioventù Campi e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

5. RECLAMO N. 149 DELLA SOCIETA' ASD GIARRE CALCIO CONTRO LA SOCIETA' POL. LIBERTAS CATANIA NUOVA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 596 (DI MAURO DAVID), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 29 GENNAIO.

Il Tribunale Federale dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione e conferma, per il resto, l'impugnata decisione della Commissione Premi con specifico riferimento all'obbligo di pagamento della penale in favore della FIGC.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Roberto Pellegrini, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

6. RECLAMO N. 150 DELLA SOCIETÀ ASD ROVIGO CONTRO LA SOCIETA' UNION VIS AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 607 (GABRIELI ROBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 29 GENNAIO 2015

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società ASD Rovigo e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

7. RECLAMO N. 151 DELLA SOCIETÀ A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE D'AGATI GABRIELE, PUBBLICATA NEL C.U. 195 DELL'11 MARZO 2015.

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società ASD Due Torri e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.. Ordina incamerarsi la tassa.

8. RECLAMO N. 152 DELLA SOCIETÀ SSC FLUMIGNANO CONTRO LA SOCIETA' ASD RANGERS AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 647 (RIGO MATTEO) PUBBLICATA NEL C.U. N.6/E DEL 29 GENNAIO 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società SSC Flumignano. Ordina incamerarsi la tassa.

9. RECLAMO N. 153 DELLA SOCIETÀ F.C. REAL SM HYRIA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN

ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARAUCCI MAURIZIO, PUBBLICATA NEL C.U. 195 DELL'11 MARZO 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società F.C. Real SM Hyria.

Ordina incamerarsi la tassa.

IL PRESIDENTE Fabio Di Cagno

Pubblicato in Roma,11 maggio 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE Carlo Tavecchio